

SEGRETERIA NAZIONALE

## Fondo Pensione Speciale F.S. ... "paccata" dalla Fornero!

Prima con le lacrime versate con il D.M. 6 dicembre 2011, n. 201, poi con la Circolare INPS 35/2012, Il Ministro Fornero stravolge, peggiorandolo il sistema pensionistico pubblico e chiude sostanzialmente il Fondo Speciale previdenziale dei Ferrovieri.

Tanto "tuonò che piovve"!

Dopo i provvedimenti di esclusione dall'iscrizione al Fondo speciale, decisa a suo tempo dal Ministro Maroni per i Ferrovieri assunti a far data dal 1 aprile 2000, la Fornero ormai con piglio deciso, senza quindi più commozione e lacrima alcuna, mette la parola fine alle normative previdenziali previste per i Ferrovieri legati alla circolazione treni.

Per conseguenza delle sue decisioni eclettiche, assolutamente non condivisibili, l'età per l'accesso al diritto alla pensione di vecchiaia per Macchinisti, Personale Viaggiante e Operatori della Circolazione **passa tout court**, a partire dal 1 gennaio 2012, **da 58 anni a 66 anni**, maggiorati anche dal parametro sulla cosiddetta speranza di vita per effetto del D.M. 6 dicembre 2011, in attuazione dell'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con l'eccezione di genere per le donne, che partendo dai 62 anni completeranno il loro percorso nel 2018, secondo le tabelle di seguito riportate, per come sono previste nella Circolare INPS di cui trattasi:

### Fondo speciale dipendenti della Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.

► lavoratrici:

dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 62 anni  
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 62 anni e 3 mesi\*  
dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 63 anni e 9 mesi\*  
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 65 anni e 3 mesi\*\*  
dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 66 anni e 3 mesi\*\*

\* Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del D.M. 6 dicembre 2011, in attuazione dell'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

\*\*Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

► **lavoratori:**

dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 66 anni

dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 66 anni e 3 mesi\*

dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020 66 anni e 3 mesi\*\*

\* Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del D.M. 6 dicembre 2011, in attuazione dell'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

\*\*Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

In ragione poi della decisione dell'elevamento del limite di età, per l'accesso al diritto alla pensione di vecchiaia, assunta dal Governo Fornero/Monti, non matureranno più, **a far tempo dal 1° gennaio 2012**, gli aumenti di valutazione del servizio ferroviario previsti proprio per i profili professionali che conseguivano il diritto alla pensione di vecchiaia a 58 o 60 anni.

L'anzianità contributiva minima necessaria per conseguire il diritto all'assegno pensionistico, in presenza del requisito anagrafico, è pari a 20 anni, art. 24, comma 7 Legge 22/12/2011 n. 214.

Roma marzo 2012

**La Segreteria Nazionale FAST Ferro Vie**

